

**Statuto tipo Consigli Parrocchiali
Affari Economici**

Diocesi di Grosseto, economato

1 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CAN. 537 - 532 - 492 - 493 - 494)

1.1 ART. 1

E' istituito nella Parrocchia di il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) col compito di collaborare con il Parroco nell'amministrazione dei beni economici appartenenti alla Parrocchia.

1.2 ART. 2

Il CPAE è composto dal Parroco, dal viceparroco e da tre consiglieri laici.

1.3 ART. 3

Il Parroco è l'amministratore unico della Parrocchia secondo i can. 519-1279. Egli la rappresenta in tutti i negozi giuridici e l'amministra a norma dei can. 1281-1288. In tale qualità egli può compiere, a sua discrezione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nell'adempimento del suo compito di Amministratore il Parroco deve avvalersi della partecipazione responsabile di collaboratori Sacerdoti e dei laici costituendo il CPAE a norme del can. 537.

1.4 ART. 4

I Consiglieri laici vengono nominati dal Parroco su parere del CPP. Normalmente essi devono essere esperti in Economia e nel Diritto Civile e sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Sono esclusi dal CPAE i congiunti del Parroco fino al 4° grado di consanguineità o di affinità. Essi durano in carica 3 anni con scadenza al 31 dicembre e sono rieleggibili. I nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno 15 giorni prima del loro insediamento.

1.5 ART. 5

Il Consiglio si riunirà almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo ed ogni volta che il Parroco o due Consiglieri lo riterranno opportuno. Il Consiglio ha funzione consuntiva e non deliberativa.

1.6 ART. 6

Compiti del CPAE: a) collaborare con il Parroco nel predisporre il Conto Preventivo, segnalando i settori delle attività parrocchiali nei quali debbano essere impiegate le somme disponibili; b) approvare e controfirmare, dopo aver presa visione della contabilità e delle giustificazioni



di Cassa, il Rendiconto Consuntivo da presentare all'Ufficio Diocesano Affari Economici ogni anno entro il 31 marzo; c) presentare al CPP ed alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287. § 2); d) verificare la corretta applicazione della convenzione prevista dal can, 520 § 2 (per le parrocchie affidate ai religiosi); e) esprimere un parere sugli atti di straordinaria amministrazione.

1.7 ART. 7

Art. 7 - Tra i Consiglieri laici uno rappresenti il CPAE presso il CPP; un altro tenga bene in ordine i libri delle Entrate e delle Uscite; il terzo funga da segretario e rediga il verbale di ogni riunione.

1.8 ART. 8

Il Parroco è tenuto, in particolare, ad attendere alla sua funzione di Amministratore dei beni con la diligenza del buon padre di famiglia (can. 1284 § 1). I suoi doveri sono previsti nel can. 1284 § 2.

1.9 ART. 9

Per qualsiasi variazione al presente Statuto è necessario il consenso dell'Ordinario Diocesano.

